

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 2 aprile 2020 si sono incontrati in modalità di videoconferenza

la società Decathlon Italia S.r.l., con sede legale in Viale Vallassina, 268, Lissone (MB), rappresentata dalla procuratrice speciale della Società, Dott.ssa Simona Smaldone

(qui di seguito, anche la "Società")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, rispettivamente in persona dei Sig.ri Vanessa Caccерini, Marco Demurtas e Gennaro Strazzullo, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A./R.S.U.

(qui di seguito, congiuntamente, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

### Premesso che:

- in data 2 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020 con decorrenza dal 14 marzo 2020 per la sede legale di Lissone e le unità locali indicate negli Allegati 1 e 2 al suddetto verbale di accordo (qui di seguito, il "Verbale");
- le Parti, ad integrazione di quanto previsto nel Verbale convengono quanto segue:
  - 1) in considerazione del fatto che il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'Inps, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, la Società si dichiara disponibile, sino a eventuali diversi provvedimenti da parte delle autorità competenti, a riconoscere ad ogni collaboratore che acceda alla CIGD l'anticipazione di 1,5 ratei di 14° e 13° mensilità maturati al 29 febbraio 2020 per ogni settimana, anche non intera, di CIGD, e così fino ad esaurimento degli stessi.
  - 2) Qualora non vi sia capienza dei ratei di cui al punto 1) che precede, la Società concederà ai collaboratori con contratto a tempo indeterminato, a meno che espressamente non vi rinuncino, un prestito a tasso 0 di importo equiparabile a quello di cui al precedente punto 1), fino alla conclusione delle 9 settimane di CIGD. Il prestito verrà restituito in n. 4 rate di pari importo, con trattenute da effettuarsi nei mesi da settembre a dicembre 2020; le spettanze di fine rapporto del collaboratore saranno poste a garanzia del prestito, fino alla sua concorrenza. Resta inteso che per i collaboratori delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per i quali la CIGD potrà durare per ulteriori 4 settimane, la Società si riserva la possibilità di valutare la concessione di prestiti a tasso 0 con le modalità sopra indicate.
  - 3) La Società per il solo mese di aprile 2020, integrerà l'indennità riconosciuta ai collaboratori, in forza dell'ammortizzatore sociale, con un importo pari al 20% della retribuzione giornaliera (1/26 della retribuzione mensile) per ogni giorno di CIGD.
  - 4) Al fine di consentire la maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità nel mese di marzo, tutti i collaboratori della Società fruiranno, prima di accedere al trattamento di sostegno al reddito, di 4 giorni di ferie maturate al 31 dicembre 2019 e non ancora godute al 29 febbraio 2020 ove vi sia capienza. Qualora non vi sia capienza, i collaboratori potranno richiedere n. 4 giorni consecutivi di permesso, ex art. 158 del CCNL applicabile. Diversamente i collaboratori accederanno direttamente all'ammortizzatore sociale di cui all'art. 22 D.L. n. 18/2020.
  - 5) La Società concede la possibilità ai collaboratori che abbiano un residuo ferie 2019 non superiore alle 88 ore a FTE e che lo richiedano, di conservare le ore di permesso ex all'art. 158 del CCNL applicabile maturate nel corso dell'anno 2019 e non ancora godute, in luogo della loro liquidazione nel mese di giugno 2020. Tali permessi andranno goduti entro e non

RR

AS


oltre il 31/05/2021; decorso detto termine le ore di permessi non fruite verranno liquidate nel mese di giugno 2021.

- 6) E' fatta salva la possibilità, per ogni collaboratore, di comunicare la propria volontà di usufruire di ferie e permessi residui al 31 dicembre 2019, ulteriori a quelli indicati nel punto 3) che precede, durante il periodo di sospensione della prestazione lavorativa, secondo le indicazioni che verranno date dalla Società; la Società concederà le ferie richieste.
- 7) Qualora i collaboratori decidano di non smaltire le ferie residue al 31 dicembre 2019 nel corso del periodo di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa, le Parti convengono che la Società potrà chiedere ai collaboratori la loro programmazione al fine dello smaltimento entro il 31 dicembre 2020.
- 8) La Società continuerà a dare attuazione - come fatto fino ad ora - a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, espressamente aderendo all'accordo quadro siglato in data 26 marzo 2020 tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per l'applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020".


Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Decathlon Italia S.r.l.



Confcommercio MI-LO-MB



Le OO.SS.

